



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 1  
del 10/01/2024

## **VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVI LIGURE PER L'UTILIZZO DEL  
DIPENDENTE BAILO SILVIA**

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 17.30:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Alessandro BUSSETI	Sindaco	SI
Paolo CERIA	Assessore	SI
Beatrice Diletta MERLANO	Assessore	SI

\* da remoto, nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 11/04/2022

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Dott.ssa **Daniela Rotondaro** con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. **Alessandro BUSSETI - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota protocollo di arrivo n. 38959 del 27.11.2023, con la quale il Sindaco del Comune di Cassano Spinola ha richiesto di avvalersi dell'attività lavorativa della dipendente Arch. Bailo Silvia, assunta dal Comune di Novi Ligure a far data dal 29.12.2023, presso il comune di Cassano Spinola, per 18 ore settimanali, dal 1° gennaio per la durata di mesi sei;

PREMESSO che l'articolo 14 del CCNL in oggetto, prevede che, al fine di soddisfare la migliore attuazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possano utilizzare (con il consenso dei lavoratori interessati) personale assegnato ad altri enti soggetti al medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione (previo assenso dell'ente di appartenenza);

- che detta convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per consentire il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, in base alla disciplina di cui al citato CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto, il rapporto di lavoro del personale resta unico e gestito dall'ente di appartenenza;
- che occorre all'uopo stipulare apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, come da comma 1 del citato articolo 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro stesso, non assimilabile, quindi, alle convenzioni di cui all'articolo 30 del TUEL e che, conseguentemente, non è soggetto alla competenza del Consiglio Comunale, come anche sostenuto da ARAN;

*RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ed in particolare l'art. 1 comma 124: "124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";*

DATO ATTO che la dipendente con propria nota ha espresso la sua disponibilità;

RILEVATO che il Dirigente del Settore di appartenenza della dipendente, arch. Dario Grassi, ha dato parere favorevole all'attivazione della convenzione, per dodici ore dalla firma della convenzione e sino al 30 aprile 2024 nelle giornate di martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e i venerdì dalle 8,00 alle 14,00;

ESAMINATO il testo della convenzione, che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto sub a);

RITENUTO di approvarlo;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile apposti dai responsabili competenti;

CON voti unanimi;

#### **D E L I B E R A**

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub a), quale parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare al dirigente competente l'adozione degli atti consequenziali.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 ultimo comma - T.U. n.267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria Generale**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVI LIGURE PER L'UTILIZZO DEL  
DIPENDENTE BAILO SILVIA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2024

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Mariangela Crudele

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ALESSANDRO BUSSETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DANIELA ROTONDARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paolo Ceria in data 23/01/2024  
Daniela Rotondaro in data 17/01/2024  
ALESSANDRO BUSSETI in data 22/01/2024



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERA N. 1 del 10/01/2024**

OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVI LIGURE PER L'UTILIZZO DEL  
: DIPENDENTE BAILO SILVIA

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 23/01/2024 al 07/02/2024 ed è divenuta esecutiva il 10/01/2024.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniela Rotondaro in data 14/02/2024